



A: Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c.: ARPAT, Dipartimento di Prato

Azienda USL Toscana Centro,
dipartimento della prevenzione di Prato

Varvarito Lavori Srl

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto di modifica dell'impianto recupero inerti ubicato in via del Ferro in loc. San Giorgio a Colonica, nel Comune di Prato. Proponente e gestore: Varvarito Lavori S.r.l. (codice ARAMIS 74611). Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta dal Settore Autorizzazione Rifiuti il 28.01.2025 (prot. 00494) in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'impianto in oggetto ha ottenuto pronuncia positiva di VIA ed autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente ad alcune prescrizioni, con Determina n. 160 del 05.02.2016 della Provincia di Prato, al tempo competente in materia; l'autorizzazione è poi stata successivamente modificata ed integrata, da ultimo con Decreto regionale n.26848 del 05.12.2024.

Con Decreto regionale n. 19980 del 18.09.2023 è stato approvato il nuovo piano di gestione delle AMD, con termine di adeguamento e completamento dei lavori previsti entro sei mesi dal 19.08.2024); il proponente ha inoltrato richiesta di proroga.

Il Settore scrivente, in merito al suddetto impianto ha espresso le seguenti valutazioni preliminari:

- n. 38719 del 21.03.2019, con riferimento ad alcune modifiche tra cui la introduzione della "microraccolta" di rifiuti inerti non pericolosi e la costruzione di una tettoia metallica. Il progetto di modifica è stato giudicato non sostanziale;
- n. 80774 del 13.08.2024, con riferimento alla introduzione di un miscelatore di inerti "non rifiuti". La modifica è stata giudicata non sostanziale.

L'impianto è attualmente in esercizio.

Il Settore Autorizzazioni Rifiuti, con nota del 31.05.2024 (prot. 0304139), ha avviato il procedimento di rinnovo con modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 d.lgs 152/2006; in data 17.07.2024 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi da cui è emersa la necessità di acquisire alcuni chiarimenti ed alcune integrazioni.



Il Settore Autorizzazioni Rifiuti, in data 06.08.2024 (prot.0442185), ha richiesto a questo Settore un parere in ordine alla valutazione di sostanzialità ai fini VIA delle modifiche progettuali previste dal proponente nell'ambito della istanza di rinnovo dell'autorizzazione; il Settore, in data 18.09.2024 (prot. 0499045), ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi di cui sopra, da cui è emersa la necessità per il Settore scrivente di acquisire la documentazione integrativa ivi richiesta ai fini dell'espressione della valutazione preliminare di competenza;

in data 20.12.2024 (prot. 0663514) è stata acquisita al protocollo regionale la documentazione integrativa in risposta a quanto rilevato nella prima riunione della conferenza di servizi.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

L'attività di gestione rifiuti in oggetto riguarda la produzione di materie prime seconde (EoW) a seguito di operazioni di frantumazione/macinazione, vagliatura selezione granulometrica dei rifiuti inerti, con separazione della frazione metallica e di altre indesiderate, eventuale trattamento a calce e miscelazione con materiale inerte. La capacità massima di rifiuti non pericolosi avviati al recupero R5 (comprensiva dell'attività R13 ad essa propedeutica) risulta di 450.000 Mg/anno.

L'attività di sola messa in riserva R13, nello spazio del piazzale ad essi dedicato, per un massimo di 100 Mg (240 mc) in termini istantanei, avviene all'interno di cassoni scarrabili contrassegnanti con le relative denominazioni CER. La messa in riserva anticipa il loro recupero in impianti esterni autorizzati.

La superficie d'impianto ricade in area di pericolosità idraulica molto elevata (I4) secondo gli strumenti urbanistici comunali, con tempi di ritorno inferiori a 30 anni. Il Piano di Gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale classifica l'area in classe P3 – elevata di pericolosità da alluvioni.

Progetto di modifica previsto

Con l'istanza di rinnovo autorizzativo, viene proposto di incrementare l'altezza dei cumuli di rifiuti e materiali EoW fino ad 8 metri dal piano campagna, rispetto all'attuale altezza di 4 metri, prescritta sia ai fini VIA che ai fini autorizzativi (lettera u) dell'Allegato Tecnico alla Determina della Provincia di Prato n.160 del 5/02/2016).

Viene inoltre chiesto di realizzare una nuova ed ulteriore barriera vegetale lungo l'intero perimetro dell'impianto, in aggiunta a quella esistente, senza specificarne la tipologia, se mediante alberatura o bambù. Le specie da impiantare saranno tali da sviluppare un'altezza, in modo tale che, in funzione delle quote presenti, la barriera verde sia di altezza pari ai cumuli presenti in cantiere.

Al paragrafo 11 dell'allegato 8, il proponente fornisce il calcolo per la verifica di congruità degli spazi di messa in riserva rifiuti con gli stoccaggi istantanei, da cui risulta una potenzialità dell'area di messa in riserva R13 pari a circa $60.000 \text{ mc} \times 2 \text{ ton/mc} = 120.000 \text{ Mg}$ che risulta maggiore rispetto al valore di stoccaggio istantaneo massimo di messa in riserva degli stessi, indicato in 100.000 Mg (60.000 mc).

Non è prevista la variazione del quantitativo annuale di trattamento dei rifiuti inerti già autorizzato (450.000 Mg/anno); viene indicato un quantitativo massimo di messa in riserva istantaneo degli stessi pari a 100.000 Mg/anno (60.000 mc).



Lo stoccaggio dei rifiuti oggetto di sola messa in riserva avverrà in n.8 scarrabili, con volume di 30 mc/cadauno suddivisi in settori; in totale la potenzialità di stoccaggio sarà di 240 mc.

In termini di prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute dei lavoratori è previsto l'uso di macchinari opportunamente schermati sia per le emissioni di polveri diffuse (derivanti dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione, formazione in cumuli, triturazione e vagliatura dei rifiuti inerti) che per il rumore dei mezzi d'opera.

In riferimento alla movimentazione del materiale dai cumuli, nella documentazione integrativa è riportato un estratto della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008, Rev 01.1 – Versione n°3 del 23/09/2024: “ *Le eventuali rampe necessarie a raggiungere la sommità dei cumuli dei rifiuti per lo scarico in testa saranno a senso unico alternato (per la salita/discesa) con una larghezza minima di 6 m, osservando la distanza minima dal bordo della scarpata pari a 1 m ed una pendenza max del 10 %.*

Le rampe verranno costipate mediante rullatura, per garantirne la stabilità.

Le rampe saranno interdette al transito pedonale e il personale a terra non potrà stazionare in prossimità delle stesse in presenza di traffico veicolare. Si procede alla collocazione di segnaletica di sicurezza e di divieto”.

E' proposto l'aggiornamento del piano di gestione delle acque meteoriche (PGAM), di cui all'art. 43 del DPGR n. 46/R/ 2008 rispetto a quello approvato, che tiene conto della nuova configurazione dell'impianto proposta.

Il proponente fornisce la planimetria generale dell'impianto allo stato modificato (Allegato 1-TAV.1); con le integrazioni presenta la Tavola Generale (dicembre 2024) con le macrozone di stoccaggio rifiuti.

La modifica delle aree operative d'impianto, comprende l'ampliamento della superficie destinata alla gestione dei rifiuti, che passa da 6.350 mq a 10.600 mq; una porzione di tale area, in funzione delle esigenze produttive, potrà essere dedicata allo stoccaggio di EoW.

Per queste aree, separate idraulicamente dalle altre, è previsto un trattamento in continuo delle acque meteoriche (classificate AMDC in quanto acque meteoriche dilavanti i cumuli di rifiuti e le aree di trattamento), mentre per le acque dilavanti le altre aree potenzialmente contaminate dell'impianto è prevista la separazione delle AMPP ed il loro successivo trattamento, quest'ultimo esteso ai primi 10 mm in luogo dei 5 mm previsti dalla norma.

Con la documentazione integrativa, il proponente chiarisce che – allo stato modificato – si prevede la riduzione del volume di acque di prima pioggia ed un aumento della portata di acqua destinata al trattamento in continuo; in ragione di ciò, la porzione di bacino che è destinata all'accumulo delle AMPP sarà riconvertita per integrare il trattamento in continuo delle AMDC.

L'aumento della portata di AMDC ha implicato il potenziamento della sezione di disoleatura; l'attuale disoleatore dimensionato per una portata di riferimento 50 l/s) sarà sostituito da due disoleatori posti in parallelo, (portata di riferimento 35 l/s ciascuno, per un totale di 70 l/s).

Le AMD raccolte dalla piazzola di rifornimento carburanti vengono convogliate in continuo al depuratore senza passare dalle vasche di prima pioggia; il sistema di trattamento è dotato di disoleatore .

Le tavole allegate al PGAM revisionato aggiornano la planimetria generale e lo schema degli impianti di trattamento, con l'eliminazione, richiesta da ARPAT, del pozzetto di by-pass in testa all'impianto di trattamento delle AMDC.

L'impianto di lavaggio pneumatici non genera scarichi idrici.



Con la documentazione integrativa il proponente, in risposta a quanto richiesto dalla competente USL, fornisce gli esiti del campionamento sulle acque del pozzo per la valutazioni dell'idoneità del loro uso per nebulizzazione in relazione alla problematica dell'inquinamento della falda da percloroetilene. I risultati ottenuti hanno rilevato la presenza di Tetracloroetilene in concentrazione di 1,8 µg/l e quindi superiore al valore di CSC previsto di 1,1 µg/l (Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006). Il d.lgs.18/2023, riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano, definisce a 10 µg/l, il limite per Tetracloroetilene,; pertanto il proponente ritiene che il suo impiego ai fini di bagnatura delle strade, dei piazzali e dei cumuli per la riduzione del sollevamento delle polveri, non riscontri criticità, anche se in presenza di operatori nella zona. L'acqua prelevata dal pozzo non viene impiegata per i servizi igienici e le docce, per i quali viene utilizzata esclusivamente l'acqua dell'acquedotto.

Considerazioni del proponente

In relazione alla tematica del Rumore è stata presentata Valutazione Previsionale d'impatto Acustica (revisione del 03.01.2023); l'impianto è inserito nella classe III del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), mentre i ricettori più prossimi all'impianto stesso, ricadono nelle classi acustiche II, III e IV; sono state modellate le barriere esistenti frapposte tra le sorgenti e i ricettori, come i cumuli di materiale che in via cautelativa sono stati considerati con un'altezza massima di 4 metri.

L'analisi dei risultati ottenuti rilevano in prossimità di tutti i ricettori individuati, il rispetto del valore limite di emissione ed il valore limite di immissione sia assoluto che differenziale.

L'azienda provvederà a mettere in atto i seguenti accorgimenti gestionali:

- 1 i macchinari che non vengono utilizzati verranno tenuti spenti e dovranno essere mantenuti sempre efficienti;
- 2 non verranno eseguite lavorazioni estranee a quelle autorizzate (come ad esempio manutenzioni mezzi);
- 3 tutte le attività, nelle diverse fasi del cantiere, dovranno essere svolte ponendo attenzione nel minimizzare la produzione e propagazione di vibrazioni;
- 4 l'altezza di caduta del materiale dalla benna della pala di caricamento al cassone scarrabile dovrà essere limitata al minimo consentito dai mezzi utilizzati.

In relazione alle emissioni in atmosfera il proponente ha redatto uno studio per la valutazione dell'impatto originato per le emissioni in polveri provenienti dall'impianto; le emissioni diffuse di polveri rappresentano l'inquinante caratteristico dell'attività relativamente ai mezzi di trasporto, alle attività di trattamento rifiuti, all'impianto di misto cementato, allo stoccaggio inerti e EoW. E' presente una sola emissione convogliata che si origina dallo sfiato delle cisterne del cemento a servizio dell'impianto di misto cementato. Il silos del cemento durante le sole operazioni di carico dello stesso, per mezzo di autocisterna, libera aria dallo sfiato. La quantità di aria liberata è pari al volume di cemento immesso nel silos. Lo sfiato è dotato di filtro di particolato.

La valutazione circa le polveri è stata condotta secondo l'Allegato 2, Paragrafo 6 ("*Linee guida per la valutazione delle emissioni provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti*") del vigente PRQA. L'emissione complessiva relativa a tutte le attività dell'area d'impianto, nella condizione standard, con le mitigazioni previste, risulta pari a 1.824,23 g/h; nella condizione più gravosa (che si verifica per pochi giorni all'anno), con le mitigazioni previste, è pari a 2.223,91 g/h.

Il proponente, in ragione dei suddetti valori emissivi, ha quindi fornito una simulazione modellistica della dispersione delle polveri in atmosfera. Lo studio comprende l'emissione di polveri diffuse, non considera lo sfiato sporadico del silos del cemento; riporta le seguenti conclusioni: "*Lo studio effettuato evidenzia pertanto la*



compatibilità dell'attività in termini di emissione di polveri, anche in considerazione dei risultati del monitoraggio svolto sull'area negli ultimi 8 anni di attività".

Tuttavia il proponente prevede i seguenti interventi ed azioni di mitigazione e controllo:

- umidificazione del materiale durante le fasi di frantumazione e vagliatura tramite impianto mobile tale da mantenere umido il materiale in fase di formazione di stoccaggio cumulo da nastro;
- umidificazione delle piste di cantiere non asfaltate.

Dette misure saranno attuate tramite:

- cisterna su gomma per la bagnatura della viabilità;
- cannone nebulizzatore installato sulla stessa cisterna ;
- nebulizzatori dislocati nelle vicinanze degli impianti di frantumazione/alternativi all'impiego di cannone;
- presenza di impianto lava ruote a ciclo chiuso,

Inoltre sarà adottata la restrizione del limite di velocità dei mezzi all'interno del cantiere e nelle operazioni di movimento dei materiali; gli automezzi effettueranno le operazioni di scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma di sollevamento polveri.

Posizione dei Soggetti competenti in materia ambientale

In merito al progetto di modifica previsto, si prende atto dei contributi acquisiti dal Settore Autorizzazioni rifiuti nella riunione della conferenza di servizi del 17.07.2024, riportati in allegato al verbale della medesima:

il Comune di Prato (prot.261680 del 09.05.2024), che conferma l'attività di gestioni rifiuti in oggetto nell'area d'interesse, alle condizioni della D.D. Provincia di Prato n.3/2016;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale (prot. 400714 del 16.07.2024) ha fornito un inquadramento dell'impianto rispetto alla normativa di settore; ricorda i doveri adempimenti in caso di specifici interventi e in relazione alla condizione di rischio idraulico che interessa, già allo stato attuale, l'area dell'impianto e la viabilità circostante; raccomanda *" al Comune di definire adeguate misure preventive, al fine di garantire il non superamento del rischio medio R2 di cui alla l.r. 41/2018, atte a regolarne l'accesso e l'utilizzo in caso di eventi alluvionali, da inserire nel Piano di Protezione Civile"*;

ARPAT (prot. 390280 del 10.07.2024), esaminate le tematiche relative agli aspetti progettuali, al Piano di gestione acque meteoriche, alle acque dell'impianto pulizia pneumatici, alla gestione rifiuti e ai materiali EoW prodotti, al suolo ed acque sotterranee, all'impatto acustico, alle emissioni in atmosfera, richiamate le osservazioni e le criticità già emerse e evidenziate nei propri precedenti pareri, conclude; *"le mitigazioni/azioni indicate e gli altri aspetti ed elementi tecnici evidenziati nel contributo per le varie tematiche siano inseriti nel quadro prescrittivo dell'autorizzazione"*;

l'Azienda USL (prot. 0261680 del 09.05.2024) ritiene necessario acquisire alcune integrazioni e chiarimenti in relazione alla tutela degli addetti, alla presenza di acqua potabile ed all'idoneità dell'utilizzo dell'acqua da pozzo in relazione all'inquinamento della falda della zona da percloroetilene.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Le modifiche richieste dal proponente in occasione del rinnovo autorizzativo sono così sintetizzabili:



- 1) l'implementazione della barriera arborea a contorno dell'impianto, con l'aggiunta di una seconda fila di alberatura e/o canneto, all'interno del perimetro con altezza fino a 8 metri, mantenendo in essere anche quella esistente;
- 2) incremento dell'altezza dei cumuli fino ad 8 metri;
- 3) aggiornamento del layout di cantiere inteso come redistribuzione planimetria delle aree sottoposte a stoccaggio e trattamento dei rifiuti;
- 4) aggiornamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche in relazione alla variazione delle superfici scolanti, con potenziamento della sezione di disoleatura;
- 5) aggiornamento della procedura di gestione rifiuti in funzione del DM 127/2024, che regola l'EoW dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Non è prevista la realizzazione di nuove strutture a carattere edilizio né ampliamenti dell'impianto o variazioni del perimetro, non sono previste nuove tecnologie o la variazione delle tecnologie attuali, non è previsto l'incremento del quantitativo di rifiuti in ingresso avviati all'operazione R5.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- i punti 7.zb) e 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art.58 della l.r. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- il paragrafo 4 dell'allegato B alla d.g.r. 1083/2024;
- la l.r. 22/2015;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

le modifiche sopra descritte 3), 4) e 5) non comportano il potenziamento dell'impianto né variazione al suo funzionamento; comportano variazione non significativa alle sue caratteristiche; non è prevedibile l'incremento significativo dei fattori di impatto dovuti alle attività dell'impianto.

la modifica 3) è finalizzata a migliorare la logistica di impianto; la 4) a migliorare le prestazioni dell'impianto di trattamento delle AMD; la 5) ad adeguarsi ad una norma regolamentare;

si ritengono dette misure non sostanziali ai fini VIA;

si raccomanda al proponente:

il riutilizzo in impianto delle AMD ai fini delle bagnature antipolvere, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fine di diminuire i prelievi da pozzo;

adottare misure per conseguire, nell'assetto impianto impiantistico previsto allo stato modificato, un livello di rischio da alluvione almeno pari a R2, senza incrementare il rischio al contorno dell'impianto, in applicazione della l.r. 41/2018;

in merito al corretto esercizio dell'impianto, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti";

aggiornare i documenti di salute e di sicurezza, di cui al D.Lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste, le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;



la modifica 1) non costituisce potenziamento dell'impianto o variazione al suo funzionamento, ed è finalizzata all'abbattimento di polveri e rumore in relazione al proposto incremento dell'altezza dei cumuli (modifica 2), tuttavia non né è stato verificato il corretto inserimento paesaggistico rispetto al PIT/PPR, in particolare con riferimento alla seconda invariante strutturale (rete degli ecosistemi) ed alla nuova visibilità dell'opera;

la modifica 2) non costituisce potenziamento dell'impianto o variazione al suo funzionamento; tuttavia non costituisce variazione alle caratteristiche, in quanto – per ragioni gestionali - verrebbero realizzati cumuli (per rifiuti ed EoW) di maggiori dimensioni, con incremento in altezza da 4 a 8 m;

inoltre la modifica 2) non è coerente con la condizione ambientale (prescrizione) riportata alla lettera u) dell'Allegato tecnico alla D.D. della Provincia di Prato n.160 del 5.2.2016, recante provvedimento di VIA e di autorizzazione per l'impianto in oggetto. Detta condizione prescrive un'altezza massima di 4 m per i cumuli del materiale stoccato all'interno dell'impianto;

a tale proposito è quindi necessario che il proponente e gestore dell'impianto presenti al Settore scrivente istanza di modifica della suddetta condizione ambientale, ai sensi dell'art.56 della l.r. 10/2010, con i contenuti di cui alla d.g.r. 1083/2024, allegati A e B, nello stesso procedimento con riferimento alla modifica 1) relativa all'implementazione della barriera arborea potranno essere approfonditi e valutati le tematiche relative agli impatti paesaggistici sopra evidenziati al fine di escludere eventuali effetti negativi;

Nella documentazione da presentare in allegato alla istanza di modifica di prescrizione, con riferimento all'incremento dell'altezza dei cumuli fino ad 8 metri; deve essere preso in esame il possibile incremento dei fattori di impatto in termini di produzione di rumore e di produzione di polveri. Devono essere inoltre presi in esame gli aspetti afferenti alla stabilità geotecnica dei cumuli, alla sicurezza degli addetti, alla corretta gestione del rischio alluvioni ai sensi della l.r.41/2018.

Infine si ricorda al proponente che, con D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, a far data dal 1 gennaio 2025, è stato attivato il canale unico per la presentazione delle istanze di avvio dei procedimenti di VIA di competenza regionale tramite accesso al Sistema GeA dal sito web regionale al seguente link:<https://www.regione.toscana.it/-/gea-gestionale-ambientale> .

Per ogni informazione e supporto potrà essere fatto riferimento a:

- Sportello per il sistema STAR (per richieste informatiche): e-mail: hd-star@regione.toscana.it Numero Verde: **800 980102** Orario: lun-ven ore 8:00 – 19:00
- Supporto portale GeA (per richieste attinenti alle procedure di VIA): e-mail: assistenza.gea@regione.toscana.it

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'eventuale atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.



Si comunica a Varvarito Lavori Srl ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ai sensi dell'art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
istruttore per la pratica è Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: pamela.tomberli@regione.toscana.it;
funzionario titolare di E.Q. è Lorenzo Galeotti - tel. 0554384384, mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-PT/

Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.